



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 373/15/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ R.T.I.
RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI
RISERVA DI TRASMISSIONE E DI INVESTIMENTO IN OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E
RIGETTO DELLE RICHIESTE DI DEROGA AGLI OBBLIGHI
TRASMISSIONE IN FAVORE DI OPERE EUROPEE E OBBLIGHI DI
INVESTIMENTO DI OPERE EUROPEE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI
(Canali “Cartoonito” e “Boing”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 23 dicembre 2014, con note prot. n. 64530 e prot. n. 64536, la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, anche R.T.I. o la Società) ha presentato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

istanze, corredate dai relativi allegati, finalizzate all'ottenimento per i propri canali tematici denominati, nell'ordine, "Cartoonito" e "Boing", della deroga totale agli obblighi di programmazione ed investimento previsti dall'art. 44, commi 2 e 3, del *Decreto*. In particolare, deroga agli obblighi "di riserva di trasmissione in favore di opere europee", "di riserva di trasmissione in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti", "di riserva di investimento in favore di opere europee di produttori indipendenti" e "di riserva di investimento in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti incluse le opere recenti". Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato per i canali oggetto di istanza, il ricorrere del requisito di cui all'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica degli stessi. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate "con decorrenza dall'anno 2014 e sino alla scadenza del titolo abilitativo del palinsesto, od al mutamento della linea editoriale del medesimo";

- 2) In data 5 febbraio 2014, con note prot. n. 19666 e prot. n. 19668 è stato dato avvio ai procedimenti finalizzati alla verifica dei requisiti per la concessione - per i canali tematici "Cartoonito" e "Boing" - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione delle istanze medesime, con particolare riferimento ai profili indicati all'art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
- 3) Con nota prot. n. 25146 del 25 febbraio 2015, R.T.I. ha richiesto all'Autorità la proroga dei termini assegnati sino al giorno 31 marzo 2015 per l'invio delle ulteriori informazioni "stante la numerosità dei documenti da produrre";
- 4) R.T.I., con note prot. n. 34831 e prot. n. 34835 dell'1 aprile 2015, ha dato riscontro alla richiesta di informazioni di cui alle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti;
- 5) L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 20 aprile 2015, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 60 giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini dei procedimenti avviati, di cui al punto n. 2), al fine di consentire una completa e corretta valutazione delle istanze di deroga in oggetto;
- 6) L'Autorità, con nota prot. n. 40395 del 30 aprile 2015, contestualmente alla comunicazione alla società R.T.I. della proroga dei termini, ha richiesto alla stessa ulteriori informazioni, finalizzate alla valutazione delle richieste di deroga di cui ai punti precedenti. In particolare, è stato richiesto a R.T.I. di indicare i costi sostenuti per gli investimenti in opere europee di produttori indipendenti utilizzate per i palinsesti "Cartoonito" e "Boing", gli ascolti medi ottenuti da tali opere nell'anno 2014 e di indicare se nel mercato sussiste offerta coerente con le necessità editoriali della società e la relativa disponibilità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 7) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione delle istanze di deroga, ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo Unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo esibizione dei palinsesti e illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica degli stessi. Con specifico riferimento ai canali oggetto di richiesta di deroga, R.T.I. ha evidenziato quanto segue:
- i) *“Cartoonito” è “un canale tematico nazionale gratuito, diffuso dal 22 agosto 2011, mediante la piattaforma digitale terrestre, dedicato all'intrattenimento dei bambini di età prescolare. Il palinsesto è composto, in prevalenza, da cartoni animati di origine statunitense in gran parte realizzati, e di proprietà, del socio di controllo Turner Broadcasting, società del gruppo Time Warner, proprietario del brand Cartoonito, già presente nel mercato televisivo internazionale europeo e non. L'analisi del palinsesto “Cartoonito” “mostra una presenza assolutamente marginale delle opere cinematografiche in generale e l'assenza totale per quelle europee”;*
 - ii) *“Boing” è “un canale tematico gratuito, diffuso dal 20 novembre 2004, mediante la piattaforma digitale terrestre, dedicato all'intrattenimento dei bambini (età dai 4 ai 14 anni). Il palinsesto è composto in prevalenza da cartoni animati di origine statunitense in gran parte realizzati, e di proprietà, del socio di controllo Turner Broadcasting, società del gruppo Time Warner”. L'analisi del palinsesto “Boing” “mostra una presenza assolutamente marginale delle opere cinematografiche in generale e l'assenza totale per quelle europee”. Comune ai palinsesti descritti è la “presenza assolutamente marginale delle opere cinematografiche in generale e l'assenza totale per quelle europee”;*
- 8) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato, in via preliminare, che il rispetto di tale specifica quota di programmazione comporterebbe per i due canali in oggetto l'integrale stravolgimento della linea editoriale e della strategia industriale proprie dei canali in esame, attesa la totale assenza di opere cinematografiche in generale ed italiane in particolare;
- 9) L'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canali tematici non cinematografici, non rientrano in alcuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS, n. 467/14/CONS, n. 9/15/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;

- 10) Per quanto riguarda nello specifico la richiesta di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circostringe gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Considerato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale, come tale soggetta a stretta applicazione, le previsioni in esso contenute non sono suscettibili di interpretazione analogica e possono valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per i palinsesti richiamati;
- 11) Con riferimento ai canali in oggetto, la società ha evidenziato, in primo luogo, che gli stessi sono canali tematici nazionali gratuiti, diffusi mediante la piattaforma digitale terrestre e dedicati all'intrattenimento dei bambini. Pertanto, la linea editoriale dei canali "*Cartoonito*" e "*Boing*" è essenzialmente incentrata sul genere intrattenimento, e appare rivolta, rispettivamente, ai bambini di età prescolare e ai bambini dai 4 ai 14 anni. Per quanto riguarda l'articolazione della programmazione, quest'ultima, per i canali in oggetto, si distingue per la preponderanza di prodotto audiovisivo (cartoni animati) di provenienza essenzialmente statunitense;
- 12) Inoltre la società ha rappresentato, in via generale, come il rispetto delle quote di programmazione e di investimento in favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe "l'integrale stravolgimento della linea editoriale, e della stessa strategia industriale, proprie del canale in esame". Ha sottolineato, poi, il fatto che entrambi i canali tematici dispongono di limitati budget e di introiti pubblicitari correlati ai risultati di audience previsti e raggiunti dagli stessi (per ciascun canale ben inferiori all'1%). Al riguardo, è stata, inoltre, data evidenza del fatto che, "*la sottoposizione dei canali richiamati agli obblighi indicati ne renderebbe l'attività insostenibile dal punto di vista finanziario e comporterebbe lo snaturamento della linea editoriale dei medesimi, con conseguente riduzione dell'offerta tematica presente sul mercato e palese pregiudizio competitivo a carico dell'esponente*";
- 13) Soprattutto per canali di natura tematica, infatti, caratterizzati da un'offerta commerciale fortemente orientata a soddisfare specifiche esigenze del pubblico di riferimento, la scelta di prodotto audiovisivo coerente con la propria linea editoriale assume una valenza strategica, sia sotto il profilo degli investimenti, che con riguardo ai ritorni in termini di ricavi pubblicitari. I palinsesti in oggetto sono caratterizzati da uno scenario competitivo altamente dinamico, anche in ragione della peculiarità del pubblico di riferimento, la scelta di una programmazione in linea con le esigenze del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

target risulta di primaria importanza anche ai fini del relativo posizionamento nel mercato. Tale considerazione è degna di attenzione anche alla luce della particolare fascia di pubblico cui i palinsesti in oggetto si rivolgono, ossia i bambini dai 4 ai 14 anni e del connesso obiettivo educativo che si propongono. Soprattutto in tale contesto, la scelta di programmi che utilizzino un determinato tipo di linguaggio, o che ricorrano all'utilizzo di uno specifico formato di immagini o di programmazione, è di primaria importanza, soprattutto in un'ottica di tutela di tali fasce di età. Ricorrere all'inserimento nel palinsesto di opere, come ad esempio i lungometraggi e, segnatamente, quelli a carattere cinematografico di espressione originaria italiana, totalmente distinti per personaggi e caratterizzazione, oltre che per durata della programmazione, da quelle cui sono abituati gli spettatori, porterebbe verosimilmente ad alterare la linea editoriale dei palinsesti in oggetto;

- 14) L'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dalla Società in ragione dei riflessi negativi che l'imposizione di un obbligo in opere non coerenti con la linea editoriale dei palinsesti in questione genererebbe in termini di risultati operativi. In canali così fortemente targettizzati, la cui remunerazione è funzione dei risultati, un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi pubblicitari. Il mercato della raccolta pubblicitaria relativa ai canali tematici, infatti, è strettamente correlato alla particolare natura dei contenuti trasmessi, nonché alla loro identità editoriale, circostanza questa che senza dubbio rende ogni potenziale alterazione della stessa una variabile che può negativamente influenzare la vendita di spazi pubblicitari.
- 15) Le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo Unico*. Pertanto, la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;
- 16) Alla luce di quanto rappresentato, si ritengono accoglibili le istanze di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e all'obbligo di investimento in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti incluse le opere recenti;
- 17) Con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità dei canali in questione;
- 18) Per quanto concerne l'obbligo di programmazione in opere europee, si evidenzia come all'interno della linea editoriale appaia consistente la quota di programmazione dedicata alle opere europee, il cui approvvigionamento non risulta comportare oneri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

insostenibili per l'emittente; pertanto la stessa risulta ampiamente compatibile con i connessi obblighi di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS.

- 19) Per quel che concerne le istanze di deroga relative agli obblighi di investimento in favore di opere europee di produttori indipendenti, nel corso del procedimento non sono state portate evidenze circa l'impossibilità di reperire tali opere e pertanto non si ritiene accoglibile l'istanza. Con riferimento alle deroghe concesse in passato a canali simili (es. delibera n. 103/14/CONS), si evidenzia come in quei casi fosse stata accertata la contingente assenza nel mercato di produzione europea indipendente coerente con gli obiettivi editoriali dei palinsesti: tale circostanza aveva giustificato la concessione della deroga per un periodo di tempo limitato proprio in ragione del carattere eccezionale e contingente della mancata disponibilità di prodotto. Tali argomentazioni potranno essere addotte dalla società in sede di valutazione *ex-post* del rispetto degli obblighi.

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti avviati in relazione alle singole istanze in considerazione della connessione tra le questioni trattate, come sopra motivato, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. E' accolta la deroga all'obbligo di investimento in favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti incluse le opere recenti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzate dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., per i canali "Cartoonito" e "Boing".
2. Sono rigettate le istanze di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere europee e di investimento in favore di opere europee di produttori indipendenti, avanzata con medesima istanza per i canali "Cartoonito" e "Boing".
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse per il 2014, anno durante il quale sono state presentate le relative istanze e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione dei relativi canali.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani